

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 OTTOBRE 2015, N. 79**

**Approvazione del Regolamento di esecuzione delle  
disposizioni del Testo unificato approvato con  
DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante  
le norme in materia di promozione dell'integrazione europea  
e le disposizioni per lo svolgimento di particolari attività  
di interesse regionale<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del Testo unificato delle leggi regionali "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L, di seguito denominato Testo unificato, con riferimento all'attività della Regione per la promozione dell'integrazione europea e la concessione di patrocini per lo svolgimento di attività di particolare interesse per la Regione.

2. Le iniziative dirette della Regione realizzate in forma esclusiva o in collaborazione con altri enti o associazioni e gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 9 del Testo unificato sono deliberati dalla Giunta regionale e non vengono disciplinati dal presente regolamento.

3. Ai finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province Autonome, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del

---

<sup>1</sup> In B.U. 10 novembre 2015, n. 45.

Testo unificato, a fronte di progetti dalle stesse presentati, non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 2 (Iniziativa per l'integrazione europea)**

1. Le finalità dell'integrazione europea e della collaborazione interregionale e transfrontaliera sono perseguite tramite il sostegno alle iniziative previste in tale ambito dall'art. 2 del Testo unificato.

**Art. 3 (Iniziativa di particolare importanza per la Regione)**

1. Sono considerate iniziative di particolare importanza, e quindi di interesse per la Regione, tutte quelle manifestazioni, attività ed eventi che valorizzano la Regione ed i suoi interessi e che promuovono l'incontro, la collaborazione e la crescita sociale, civile e culturale delle popolazioni che vivono sul suo territorio.

**Articolo 4 (Beneficiari dei finanziamenti)**

1. Ai finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento possono accedere i sottoelencati soggetti:

- a) enti pubblici
  - b) associazioni
  - c) fondazioni
  - d) comitati
  - e) cooperative e cooperative sociali iscritte ai relativi elenchi provinciali purché dotati di autonomia finanziaria propria e aventi sede ed operatività nel territorio della Regione.
- 
-

2. L'attività perseguita dalle cooperative e dalle cooperative sociali di cui al comma precedente, come definita dai rispettivi statuti, dovrà essere di carattere culturale per consentirne l'accesso ai finanziamenti previsti dal presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 non possono avere scopo di lucro.

4. Con deliberazione della Giunta regionale vengono indicate, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le iniziative, le priorità programmatiche ritenute prioritarie ai fini della concessione dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

#### **Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)**

1. I soggetti richiedenti i finanziamenti regionali presentano domanda su apposita modulistica predisposta dalla Regione, sottoscritta dal/ dalla legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale, in carta libera, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o associazione, quando quest'ultimo sia stato adottato. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;
  - b) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente;
  - c) relazione illustrativa dell'iniziativa programmata;
  - d) dettaglio preventivo delle spese che si prevede di sostenere, nonché delle presunte entrate attinenti all'iniziativa.
- 
-

**Articolo 6 (Termini di presentazione delle domande, valutazione delle iniziative e obblighi di comunicazione)**

1. Le domande di finanziamento di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento devono essere presentate entro il 30 novembre per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno successivo ed entro il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso, nel rispetto delle priorità programmatiche di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. In caso di motivata richiesta, e sempre che la natura e l'impegno finanziario delle iniziative rimangano invariati, variazioni inerenti le date o gli aspetti logistici delle iniziative stesse possono essere ammesse con decreto dal dirigente della struttura organizzativa competente all'attuazione delle disposizioni del Testo unificato.

3. I beneficiari dei finanziamenti devono comunicare all'Ufficio competente, entro un mese dalla data prevista per la realizzazione dell'iniziativa, l'eventuale mancata realizzazione della stessa.

4. Per la valutazione delle domande di contributo presentate, anche ai fini di garantire il coordinamento con le iniziative assunte annualmente dalle Province autonome in base alle proprie leggi, è istituito un Comitato il quale può articolare i lavori di verifica in gruppi di lavoro distinti per provincia. Del Comitato fanno parte il dirigente la struttura organizzativa, il direttore dell'Ufficio cui compete la trattazione della materia e tre membri per ogni Provincia Autonoma, designati dalle rispettive Amministrazioni. La Giunta regionale può nominare un componente sostituto per ogni Provincia autonoma, al fine di

---

---

garantire la piena operatività del Comitato medesimo in caso di assenza o di impedimento di uno o più membri effettivi.

**Articolo 7 (Verifica dell'ammissibilità delle domande)**

1. Il finanziamento alle iniziative è determinato sulla base delle valutazioni di cui al successivo punto 2.

2. La valutazione è operata attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti criteri:

- a) qualità dell'iniziativa da realizzare, in base al progetto presentato ed alle eventuali precedenti realizzazioni;
- b) dimensioni dell'iniziativa ed entità del coinvolgimento della popolazione della Regione;
- c) effetti duraturi sul tessuto sociale regionale.
- d) affidabilità del soggetto richiedente in ordine alla precisione dimostrata nella presentazione delle previsioni di spesa e delle rendicontazioni inerenti le iniziative già finanziate, ovvero nell'inoltro delle comunicazioni di cui all'art. 6, comma 3.

3. Le iniziative che totalizzano un punteggio inferiore a 10 non saranno ammesse al finanziamento.

4. La valutazione e la conseguente determinazione delle iniziative finanziate è definita dalla Giunta sulla base della proposta istruttoria effettuata dalla struttura organizzativa e sua articolazione e della successiva valutazione del Comitato di cui al comma 4 dell'art. 6 che esprime sulla proposta d'ufficio un parere obbligatorio seppur non vincolante.

5. Per grandi eventi, ovvero per le iniziative che abbiano una spesa ammessa superiore ad Euro 300.000,00 la Giunta può

---

---

definire con singolo provvedimento le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli eventuali anticipi.

6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente regolamento non possono ottenere più di un finanziamento durante l'anno solare per iniziative di integrazione europea e di interesse regionale considerate complessivamente.

7. La stessa iniziativa non può essere oggetto di più finanziamenti in quanto richiesti da soggetti diversi.

8. I beneficiari dei finanziamenti regionali di cui al presente regolamento evidenziano in maniera adeguata che le iniziative da essi realizzate sono state sostenute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige della quale sono autorizzati ad utilizzare il logo.

#### **Articolo 8 (Spesa ammessa, disavanzo e spesa effettivamente sostenuta)**

1. Per spesa ammessa si intende la spesa ritenuta congrua dall'amministrazione per la realizzazione dell'iniziativa.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerati gli importi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa.

3. Per disavanzo si intende la differenza tra la spesa ammessa di cui al precedente comma 2 e le entrate direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa.

4. Qualora la spesa ammessa risulti inferiore rispetto a quella inizialmente preventivata a seguito del mancato riconoscimento di alcune voci di spesa in quanto ritenute non riconducibili alla

---

---

realizzazione dell'iniziativa medesima, ovvero in applicazione delle priorità programmatiche di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento, per determinare il disavanzo ai fini dell'assegnazione del contributo si procede alla proporzionale riduzione delle entrate rispetto a quelle inizialmente preventivate.

5. Per spesa effettivamente sostenuta si intende l'importo che il soggetto beneficiario del contributo regionale ha complessivamente erogato per assicurare il completo svolgimento dell'iniziativa finanziata con esclusione delle voci di spesa non ammesse.

6. L'attività svolta a titolo di volontariato, che non dà diritto ad alcun compenso, può essere computata ai fini della determinazione della spesa effettivamente sostenuta con attribuzione di un importo orario convenzionale di Euro 16,00 aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice regionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'importo relativo non può superare il 25% (venticinque per cento) della spesa effettivamente sostenuta e viene riconosciuto fino al limite di copertura del disavanzo riferito a ciascuna iniziativa.

7. Il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta già coperta da altre entrate. Nel caso dei grandi eventi di cui all'articolo 7, comma 5, il finanziamento regionale non può superare la spesa effettivamente sostenuta già coperta da altre entrate con riferimento all'ultimo triennio.

#### **Articolo 9 (Disciplina del volontariato)**

1. L'attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

---

---

2. A giustificazione di detta attività i beneficiari dei finanziamenti devono trattenere agli atti un elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente con indicazione nominativa dei volontari impegnati, del numero delle ore prestate, della tipologia delle prestazioni eseguite e del luogo in cui le stesse si sono svolte.

3. Ai fini della liquidazione del finanziamento i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente che attesti quale parte dell'attività o dell'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato, il numero delle ore prestate, e che per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa complessivamente sostenuta non si è fruito di altra agevolazione né pubblica né privata.

**Articolo 10 (Misura dell'ammontare del finanziamento per iniziative di integrazione europea e di interesse regionale e sua erogazione)**

1. Le iniziative per l'integrazione europea e la collaborazione interregionale e transfrontaliera e quelle di interesse regionale sono finanziabili nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) della spesa ammessa.

2. Per l'erogazione del finanziamento concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con DPR n. 4 marzo 2005, n. 5/L, provvedendo, qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa:

- alla proporzionale riduzione del contributo,
  - alla proporzionale riduzione delle entrate dichiarate ai fini del ricalcolo del disavanzo conseguito ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa.
- 
-

3. La Giunta regionale ha facoltà, a richiesta motivata del beneficiario, sia di rideterminare, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo la percentuale del finanziamento concesso, qualora in sede di realizzazione dell'iniziativa si siano verificati significativi scostamenti rispetto al preventivo, sia di provvedere alla revisione della spesa ammessa con contestuale mantenimento del contributo concesso a condizione che la differenza tra spesa ammessa iniziale e spesa ammessa revisionata non risulti superiore al 40% (quaranta per cento).

4. Per ogni iniziativa finanziata non potranno essere previsti contemporaneamente l'aumento del contributo concesso e la revisione della spesa ammessa.

**Articolo 11 (Controlli, revoca dei finanziamenti ed inibizione a presentare domanda di contributo in caso di dichiarazioni non veritiere)**

1. Ai sensi del Capo V del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPGR 16 novembre 2004, n. 7/L, si effettuano di norma controlli a campione nei limiti del 5% delle dichiarazioni sostitutive rese annualmente dai soggetti beneficiari dei contributi regionali in sede di richiesta di liquidazione dei contributi loro concessi.

2. Qualora le spese effettivamente sostenute dichiarate per la realizzazione delle iniziative superino gli importi di Euro 200.000,00 i controlli a campione in capo ai soggetti individuati possono essere affidati ad esperti esterni all'Amministrazione regionale.

---

---

3. Qualora in sede di controllo o di liquidazione dei contributi concessi emergano gravi irregolarità connesse alla presentazione di documentazioni non riconducibili all'iniziativa finanziata, riferite sia alle spese sostenute che alle entrate conseguite, fatte salve le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, si procede alla revoca del contributo concesso.

4. I soggetti beneficiari dei contributi regionali che abbiano reso dichiarazioni non veritiere ai sensi del comma 1 del presente articolo sono inibiti dal presentare ulteriore domanda di contributo per il biennio successivo all'accertamento delle suddette irregolarità.

### **Articolo 12 (Adesioni della Regione)**

1. La Regione può sostenere ed aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale.

2. L'adesione è deliberata dalla Giunta regionale, valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità regionale.

3. L'adesione può comportare:

- a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
  - b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa ed istituzionale;
  - c) la corresponsione di un contributo "una tantum" per sostenere l'avviamento dell'attività.
- 
-

4. Gli importi attribuiti ai sensi delle lettere a) e c) del comma precedente sono erogati contestualmente alla concessione, mentre quelli di cui alla lettera b) sono erogati previa presentazione del bilancio di esercizio, approvato dagli organi statuari del soggetto beneficiario e riferito all'anno di stanziamento del contributo regionale e di idonea documentazione dell'attività svolta nell'anno precedente alla concessione del finanziamento.

**Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente regolamento si applica alle iniziative finanziate che verranno realizzate successivamente al primo gennaio 2016.

